



COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 13
Del 18/05/2018

OGGETTO:

LIMITAZIONE ORARI SLOT MACHINE

IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico – GAP), con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento od all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata: come sottolineato anche dalla Direzione nazionale antimafia, in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti anche con riferimento ai giochi legali;
- in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, il decreto legge n. 158 del 2012 ha previsto, con riguardo ai profili sanitari, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità;
- i dati rilevati dal SERT – Servizio Dipendenze dell'AUSL di Bologna con riferimento specifico alla dipendenza da gioco d'azzardo vedono un incremento esponenziale del numero di pazienti affetti da questa patologia certificati e presi in carico dai servizi, che sono passati dagli 84 casi del 2013, 145 del 2014 e 167 nel 2015 con un aumento di oltre il 90%, coinvolgendo donne ed uomini in un'ampia fascia d'età, con una maggiore incidenza tra gli uomini;
- la percentuale di pazienti del distretto di San Lazzaro di Savena in carico all'Ausl affetti da patologie legate al gioco d'azzardo, è in costante e progressivo aumento;
- il numero dei soggetti assistiti dal servizio sanitario per questa forma di dipendenza è un dato assolutamente parziale, perché moltissimi sono i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie, ed ancor più ampio è il bacino dei soggetti a rischio;
- i costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito ed impoverimento relazionale e sociale) e molto spesso coinvolgono non solo l'interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale.

DATO ATTO CHE:

- si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;
- la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e di apertura della sale giochi può contrastare la frequentazione o fruizione anche da parte dei giovani;
- occorre tener conto del bilanciamento e contemperamento di valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese.

RITENUTO CHE il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D.Lgs. 59/2010 "attuazione della direttiva

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza.

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

VISTA la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza del 23/06/2010, nonché la nota del 19/03/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50 comma 7 del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”.

RICHIAMATI:

- il R.D. n. 773/1931 ed in particolare l’art. 110;
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27/10/2003;
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18/01/2007;
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27/07/2011;
- il D.L. 158/2012.

VISTO l’art. 7 del vigente regolamento comunale “per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo” sensi del quale *“L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.”*

ORDINA

Di stabilire i seguenti orari di esercizio delle attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro:

- ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931:

- a) Esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi).
- b) Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...).

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981. Viene altresì fatta salva la piena applicazione degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del vigente TULPS.

La presente ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, alla Questura di Bologna, al Comando Carabinieri di Loiano, alla Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Municipale del Comune di Loiano.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.